

**“ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOCCIOFILA FERRIERA”**

**STATUTO SOCIALE**

**Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE**

E' costituita, con riferimento all'art. 18 della Costituzione Italiana, agli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile, al D.Lgs 460/97 e alla Legge n. 383/2000 e s.m.i., compreso quanto disposto dal testo definitivamente approvato con Legge n. 128/2004 dell'art. 90 Legge n. 289/2002, la **“ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOCCIOFILA FERRIERA”** in sigla : **“ A. S. D. FERRIERA ”**



L'Associazione ha sede legale in 10090 Buttigliera Alta (To) – Piazza Jougne n. 10

**ART. 2 - SCOPO**

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale

Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte del Coni o di Enti riconosciuti da questo delegati, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione dell'attività sportiva del gioco delle bocce, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere azioni di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica del gioco delle bocce, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento di tale disciplina sportiva. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.

Prevede, a tal fine, di tesserare alla F.I.B. coloro che usufruiranno di detti servizi gestiti



direttamente dalla società.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dai soci, nonché dall'obbligatorietà del rendiconto economico – finanziario. Potrà avvalersi prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), della Confederation Mondiale Sports Boules (C.M.S.B.), nonché allo statuto e ai regolamenti della Federazione Italiana Bocce (F.I.B.) e s'impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.


Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate. L'Associazione s'impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

### **ART. 3 - DURATA**

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

### **ART. 4 - DOMANDA DI AMMISSIONE**

Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, sia sportive che ricreative, previa iscrizione all'Associazione stessa. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.



Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, della Federazione Italiana Bocce e dei suoi organi. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno sottoporsi alla valutazione del Consiglio Direttivo.

La validità della qualità di socio, è subordinata al parere favorevole da parte del Consiglio Direttivo, all'iscrizione nel libro dei soci e contro la cui decisione negativa è ammesso appello all'assemblea generale.

In caso di richiesta di ammissione a socio presentata da minorenni la stessa dovrà essere avallata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore richiede l'ammissione del minore lo rappresenta a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni assunte dal socio minorenne.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

#### **ART. 5 - DIRITTI DEI SOCI**


Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.

La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

#### **ART. 6 - DECADENZA DEI SOCI**

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- 
- a) dimissione volontaria;
  - b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
  - c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del Sodalizio.
  - d) scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 25 del presente statuto.

Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), potrà essere assunto eccezionalmente dal Consiglio Direttivo, salvo ratifica successiva da parte della competente assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

L'associato radiato non può essere più ammesso.

#### **ART. 7 - ORGANI**

Gli Organi Sociali sono:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo.

#### **ART. 8 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA**

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno dei soci in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto

dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei Soci.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni, verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea, accerta i risultati della votazione.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti i soci con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

#### **ART. 9 - DIRITTI DI PARTECIPAZIONE**

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annuale e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo i soci maggiorenni.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare, in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un altro associato.

#### **ART. 10 - ASSEMBLEA ORDINARIA**

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione ai soci a

mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, nei termini previsti dalle leggi vigenti per la chiusura dell'esercizio sociale e per l'approvazione del rendiconto economico - finanziario consuntivo.

Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.

#### **ART. 11 - VALIDITÀ ASSEMBLEARE**

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.


L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi dei soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite, qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera con il voto dei presenti.

#### **ART. 12 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione ai soci a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione



dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione, scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

#### **ART. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da tre a sette componenti, determinato di volta in volta dall'assemblea dei soci, ed eletti, compreso il Presidente, dall'assemblea stessa. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il vicePresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti i soci con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

#### **ART. 14 - DIMISSIONI**

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano

candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo, le relative funzioni saranno svolte dal vicePresidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento, e comunque entro e non oltre il termine di 30 giorni, dovrà essere convocata senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

#### **ART. 15 - CONVOCAZIONE DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

#### **ART. 16 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) valutare le domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il rendiconto economico - finanziario preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8, comma 2;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'assemblea dei soci.



#### **ART. 17 - IL PRESIDENTE**

Il Presidente dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza disponendo della firma sociale.

#### **ART. 18 - IL VICEPRESIDENTE**

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

#### **ART. 19 - IL SEGRETARIO**

Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

#### **ART. - 20 - IL RENDICONTO**

Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico - finanziario annuale dell'Associazione.

Il rendiconto economico - finanziario consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria e deve essere sottoposto all'approvazione assembleare.

Il rendiconto economico - finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei soci e degli Enti preposti alla vigilanza per il settore no profit.

Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto economico - finanziario annuale devono essere messi, a disposizione di tutti i soci interessati, presso la Sede Sociale, i giustificativi di spesa relativi al rendiconto stesso.

#### **ART. 21 - ANNO SOCIALE**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.



#### **ART. 22 - PATRIMONIO**

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.

#### **ART. 23 - SEZIONI**

L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

#### **ART. 24 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Italiana Bocce.

#### **ART. 25 - SCIoglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 4/5 dei soci aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'Autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **ART. 26 - NORMA DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Bocce a cui l'Associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.

Art. 27 – NORME INTEGRATIVE

Il presente Statuto, approvato dall'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci, appositamente convocata il 24/03/2005 ai sensi ed in applicazione dell'art. 4 commi 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater del D.L. 22/03/2004 n. 128, è da ritenersi adeguato al disposto del comma 18 dell'art. 90 della Legge 27/12/2002 n. 289, come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 72/2004 e deve essere osservato come atto fondamentale e patto sociale dai Soci dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Bocciofila Ferriera, essendo entrato in vigore in forma automatica con la chiusura dell'Assemblea del 26/06/2009.

Ogni successiva modifica al presente Statuto dovrà essere comunicata entro 30 giorni dalla data di effettuazione dell'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci a tutte le Federazioni ed a tutti gli Enti a cui l'Associazione è affiliata o aderisce.

BUTIGLIERA ALTA, LI' 20/07/2009

IL PRESIDENTE

Usseglio Min Mauro




Il Vice PRESIDENTE

Corigliano Alfredo




IL SEGRETARIO

Barbieri Gianni




I CONSIGLIERI


Brunatto Giuseppe




Bonacina Angelo



Carnino Luca



Cecco Claudio



AGENZIA DELLE ENTRATE  
Ufficio Locale Torino 2

Atto registrato il 21-07-2009 n° 6606

Serie 3..., versati € 191,56 € Contributo/56

Il Capo Area Servizi  
Bottasso Federica Ferri